



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

COPIA

N. 49 del Reg. Delib.

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **venti** del mese di **novembre** alle ore **19:30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri nei termini di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

CHIARVESIO DANIELE	P	MIOTTI GIUSEPPE	A
BURELLI ALDO	A	BULFONE DOMENICO	P
QUAGLIARO CARLO	P	D'ORLANDI GIANLUIGI	P
TOTIS TERESA	P	SIALINO RAFFAELLA	P
PECILE CHIARA	P	BERTOLI MAURIZIO	P
TOMAI GIOVANNI	P	BRUNO NINO	P
DREOSSI MARTINA	P	BERTUZZI LEANDRO	P
DI BIN ELISA	P	PERES BRUNO	A
ZANNIER ANNA	P		

P=presente A=assente

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Comunale Sig. PERESSON RUGGERO

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. CHIARVESIO DANIELE nella sua qualità di SINDACO ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 20 del 05.06.2017, con la quale è stata adottata la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale;

ATTESA la regolarità dell'effettuazione del deposito degli atti ed elaborati della variante n. 46 al P.R.G.C. e della relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 25.09.2015, n. 21 e in particolare:

- pubblicazione avviso sul B.U.R. n. 26 del 28.06.2017, all'Albo Pretorio, nel sito internet del Comune e nei luoghi di maggiore pubblica frequenza;

ATTESO che alla variante al P.R.G.C. adottata è stata presentata, nei termini di legge, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 25.09.2015, n. 21, n. 1 osservazione da parte di "Amici di Beppe Grillo – Friuli Collinare" e nessuna opposizione, come risulta dall'apposito registro;

VISTA la nota pervenuta in Comune in data 08.11.2017 assunta al protocollo 13419 con la quale il progettista della variante, ing. Filippo Burelli, presentava le controdeduzioni all'osservazione presentata;

RITENUTO di condividere le motivazioni in essa contenuta;

ACCERTATA la regolarità degli atti relativi alla suddetta osservazione, si esprime in merito ad essa la seguente valutazione:

Motivazioni: 1.1 – Ripristino o compensazione aree destinati a prato stabile;

Valutazioni: 1.2 – al di là del fatto che tale istanza pare più una richiesta di modifica/integrazione che un'osservazione vera e propria, è già prevista un'adeguata compensazione sancita con decreto regionale 1085/TERINF del 11.02.2017 per cui l'osservazione non è accolta;

Motivazioni: 2.1 – In base all'apertura di nuove strade prevedere valutazione rischi sui mezzi in uscita impianto sportivo e sulla distanza delle "buche" dalla viabilità;

Valutazioni: 2.2 – La variante in oggetto non prevede la realizzazione di alcun "nuovo accesso" su strade comunali e provinciali. Le distanze delle "buche" dalla viabilità sono state valutate dai proponenti con gli organi della federazione sportiva prevedendo l'installazione di reti di protezione laddove necessario.

Conclusione: Osservazione non accoglibile;

Motivazioni: 3.1 – Verificare modalità di compensazione per mancato introito IMU;

Valutazioni: 3.2 – Con riguardo all'osservazione n. 3, al di là del fatto che la stessa non attiene tanto alla materia urbanistica quanto, piuttosto, a quella fiscale, giova evidenziare che, ai sensi di quanto prevede la disciplina dell'Imposta Municipale sugli Immobili i terreni agricoli ricadenti in aree di collina quale risulta essere il Comune di Fagagna sono esentati dal pagamento dell'IMU.

Vedasi al riguardo:

art. 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011

art. 7, comma 1, lettera h) D.Lgs. 504/1992

art. 1, comma 13 L. 208/2015

Circolare 14.06.1993 n. 9/249 del Ministero delle Finanze

Quindi le zone classificate E4 già oggi non pagano l'IMU.

Risulta per tanto che non vi è alcun "mancato introito da mancato

incasso dell'IMU" da compensare.

Conclusione: Osservazione non pertinente, errata nei presupposti di fatto e di diritto e conseguentemente non accoglibile;

RICORDATO che la variante di cui trattasi non necessitava del parere del Direttore Centrale infrastrutture e territorio, trattandosi di variante urbanistica di livello comunale di cui all'art. 2, della L.R. 25.09.2017, n. 21;

VISTA la deliberazione n. 133 del 30.10.2017 con la quale la Giunta Comunale, quale autorità competente ai sensi dell'art. 4, comma 3, della LR 16/2008, ha ritenuto che la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale non abbia effetti significativi sull'ambiente per cui non necessita avviare la procedura di valutazione ambientale strategica e ritenuto di concordare con detta decisione;

PRESO ATTO che la variante al P.R.G.C. adottata non prevede mutamenti di destinazioni di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della regione, ovvero di competenza degli Enti come previsto dall'art. 8, comma 3, della L.R. 25.09.2015, n. 21;

VISTA la verifica di compatibilità della presente variante con il Piano comunale di classificazione acustica (PCCA), secondo quanto stabilito dall'art. 2.1.4.5 del PCCA stesso, redatta dall'ing. Alessandro Madonna, pervenuta in data 06.11.2017, protocollo 13317;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

PROCEDUTO, quindi alla votazione per l'approvazione della variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale adottata con propria deliberazione n. 20 del 05.06.2017;

UDITA l'illustrazione del Responsabile del servizio arch. Martina e del competente assessore Bulfone

UDITO il seguente intervento del consigliere Bruno: "mi riallaccio alla delibera giunta n. 133 del 30 ottobre u.s. stesso oggetto. In detta delibera si fa riferimento ai pareri pervenuti dall'ARPA, dall'AAS n.3 e dalla Direzione centrale ambiente energia della regione FVG. L'ARPA esprime alcune criticità circa la riduzione di prati stabili, la regione si allinea al parere dell'ARPA consigliando di inserire previsioni urbanistiche all'interno della variante generale. Ora mi chiedo se queste osservazioni/consigli verranno presi in considerazione oppure le valutazioni interne dell'amm.ne comunale non le ritengono vincolanti.

I dubbi, mi rimangono pur nella consapevolezza istituzionale di favorire lo sviluppo e la crescita controllata del nostro territorio.

A proposito di delibere di giunta, faccio notare che da diverso tempo non vengono più inviate ai capigruppo come invece prevede il regolamento.";

UDITO l'intervento del consigliere D'Orlandi il quale, ricordando che alcuni temi interessanti erano già stati affrontati in sede di adozione della Variante e che, comunque, risulta utile un ulteriore approfondimento, chiede in via preliminare di conoscere il motivo per il quale si classifica come zona Q un'area di proprietà privata quando tale classificazione parrebbe più opportunamente riguardare aree di proprietà pubblica.

Prendendo atto che la trasformazione della zona non comporta alcuna riduzione di gettito di imposta, il consigliere D'Orlandi evidenzia invece – per quanto riguarda la tematica dei "prati stabili" – come i campi da golf pur essendo prati, non hanno le caratteristiche previste dalla Legge Regionale per essere classificati "prati stabili" che sono solo quelli caratterizzati da erbe autoctone consolidate nel tempo. In tal senso l'obiettivo di salvaguardare i "prati stabili" del territorio è preminente rispetto a consentire la realizzazione di "prati" per il gioco del golf.

Udita la risposta del responsabile di servizio e del Sindaco i quali evidenziano come la classificazione a zona Q prevista in variante è in continuità con la classificazione di tutta l'area "golf". Circa l'opportunità di definire più correttamente la zona, si potrà prendere in considerazione tale aspetto in sede di Variante Generale.

Per ciò che attiene ai "prati stabili" si rileva come la classificazione della zona di per sé non comporta l'autorizzazione alla trasformazione di "prati stabili" che può avvenire, come la Legge Regionale prevede, previa "compensazione" cioè destinazione di altre zone vicine in prati stabili. In tal senso vi sono già autorizzazioni nell'area.

Esaurita la discussione, la proposta è posta in votazione il cui esito così si riassume:

PRESENTI 14, ASSENTI 3 (Burelli, Miotti, Peres)

VOTI FAVOREVOLI 11

ASTENUTI 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertoli)

DELIBERA

1. Di respingere, per le motivazioni espresse in premessa, l'osservazione presentata.
2. di approvare la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottata con propria deliberazione n. 20 del 05.06.2017.
3. Di prendere atto che la variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale non produrrà effetti significativi sull'ambiente come deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 133 del 30.10.2017.
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio urbanistico ambientale di sovrintendere agli adempimenti necessari all'entrata in vigore della variante n. 46 al Piano Regolatore Generale Comunale in argomento.

Quindi, stante l'urgenza di procedere per dare celere attuazione alle modifiche apportate, con la seguente votazione

PRESENTI 14, ASSENTI 3 (Burelli, Miotti, Peres)

VOTI FAVOREVOLI 11

ASTENUTI 3 (Sialino, D'Orlandi, Bertoli)

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to CHIARVESIO DANIELE

Il Segretario

F.to PERESSON RUGGERO

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 del 20-11-2017

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1082.

COMUNE DI FAGAGNA li
24-11-2017

L' INCARICATO

F.to Ziraldo Claudia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI FAGAGNA

PROVINCIA DI UDINE

Allegato alla Delibera

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 49 del 20-11-2017

Oggetto: APPROVAZIONE VARIANTE N. 46 AL PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

COMUNE DI FAGAGNA li 24-11-2017 IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI GENERALI

Ziraldo Claudia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa